

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. **VI**  
N. **1**

---

**REGISTRAZIONI CON RISERVA**

**EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI**

*articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*

**1° ELENCO**

**(Prima quindicina del mese di aprile 1977)**

---

*Annunziato nella seduta del 21 aprile 1977*

---

*Roma, 18 aprile 1977.*

*Al Segretario Generale della Camera dei Deputati*

In osservanza del disposto dell'articolo 26 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, mi onoro comunicare l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del corrente mese.

Eguale comunicazione è fatta, in pari data, al Segretario Generale del Senato.

IL SEGRETARIO GENERALE

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA  
EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI NELLA  
PRIMA QUINDICINA DEL MESE DI APRILE 1977

PARTE I. — DECRETI

Decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, in data 22 dicembre 1975, nn. da 3171 a 3180, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativo a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1975-1976.

*Allegati:* Copia autentica della deliberazione delle Sezioni riunite n. 23/S.R/E del 6 aprile 1977 e relativi atti.

PARTE II. — MANDATI

Negativo.

PAGINA BIANCA

## SEZIONI RIUNITE

SEGRETERIA

— X —

N. 23/3.R/E

Richiesta di registrazione con riserva dei decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, in data 22 dicembre 1975, nn. da 3171 a 3180, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativo a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1975-1976.

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 6 aprile 1977

Visti i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia del 22 dicembre 1975, dal n. 3171 al n. 3180, concernenti il conferimento di incarico d'insegnamento per l'anno accademico 1975-1976 presso la Facoltà di medicina e chirurgia, rispettivamente, al Prof. Lamberto Briziarelli per l'insegnamento di igiene (corso raddoppiato), alla Prof.ssa M. Cristina Ceccherelli Fioretti per l'insegnamento di farmacologia (corso raddoppiato), al Prof. Fausto Grignani per l'insegnamento di clinica medica generale e terapia medica (corso raddoppiato), al Prof. Luigi Moggi per l'insegnamento di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (corso raddoppiato), al Prof. Virgilio Giusto Giusti per l'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni (corso raddoppiato), al Prof. Paolo Calandra per l'insegnamento di clinica dermosifilopatica (corso raddoppiato), al Prof. Pier Francesco Borri per l'insegnamento di clinica delle malattie nervose e mentali (corso raddoppiato), al Prof. Adriano Falorni per l'insegnamento di clinica pediatrica (corso raddoppiato), al Prof. Vincenzo Lauro per l'insegnamento di clinica ostetrica e ginecologica (corso raddoppiato), al Prof. Camillo Valori per l'insegnamento di patologia speciale medica e metodologia clinica (corso raddoppiato);

vista la deliberazione n. 708, adottata nell'adunanza del 22 luglio 1976, della Sezione del controllo della Corte dei conti, con la quale sono stati rifiutati il visto e la conseguente registrazione ai decreti rettoriali anzidetti;

vista la nota 19 marzo 1977 protocollo n. 1828 del Ministro della Pubblica istruzione con la quale viene chiesto — conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1976 — che i dieci decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 22 dicembre 1975 (numeri da 3171 a 3180), concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1975-1976 e non ammessi al visto dalla Sezione del controllo, abbiano corso ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

udita la relazione del Consigliere Salvatore Buscema;

considerato che risulta osservata la procedura prevista dall'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico di leggi sulla Corte dei conti per i dieci decreti che hanno formato oggetto della deliberazione n. 708 della Sezione del controllo ed ai quali soltanto si riferisce espressamente sia la richiesta del Ministro per la Pubblica istruzione, sia la deliberazione del Consiglio dei Ministri (in entrambi i documenti si fa riferimento ai decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia in data 22 dicembre 1975, nn. da 3171 a 3180);

che non si può, pertanto, prendere in esame la richiesta dell'Università degli Studi di Perugia di estendere la pronuncia delle Sezioni riunite ad altri quattro decreti — D. R. n. 3316/12 aprile 1976: « Clinica odontoiatrica », Prof. Enrico De Grandis; D. R. n. 3636/31 gennaio 1977: « Clinica otorinolaringoiatrica », Prof. Costantino Simoncelli; D. R. n. 3635/31 gennaio 1977: « Clinica oculistica », Prof. Salvatore Daniele; D. R. n. 3637/31 gennaio 1977: « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », Prof. Benedetto Tristaino — in quanto pur riflettendo la stessa questione, non sono stati essi presi in considerazione dal Ministro per la Pubblica istruzione e dal Consiglio dei Ministri;

esaminati gli atti ai fini dell'accertamento dell'eventuale cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

rilevato che nella relazione del Ministro della Pubblica istruzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'11 settembre 1976, sono stati riproposti argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione medesima, prospettandosi, inoltre, l'argomento, a questa, a suo tempo, non rappresentato, che l'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di trasferimento del Prof. Cesare Biancifiori, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, all'insegnamento raddoppiato — implicitamente per la sede di Terni — di « Anatomia ed istologia patologica » darebbe luogo ad una forma di disparità di trattamento;

rilevato che — secondo l'espressione testuale dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 — se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, « qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva »;

ritenuto che la locuzione « cessata la causa del rifiuto », nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Sezioni riunite, 22/24 gennaio 1976, n. 19) è stata intesa come idonea a legittimare le Sezioni riunite non già alla formulazione di un giudizio di contenuto diverso da quello già manifestato dalla Sezione del controllo, ma all'acquisizione di un elemento non solo di natura oggettiva ma anche, quanto ad ordine temporale di produzione, successivo, rispetto alla pronuncia ricusatoria, e capace di far venire meno le ragioni della precedente denegazione di visto;

ritenuto che nel procedimento non contenzioso che ai sensi del citato articolo 25 si instaura, davanti alle Sezioni riunite, non riconducibile sotto gli schemi processuali dell'appello o della revocazione, né sotto quello, più generale, del riesame, non assume rilevanza la rappresentazione di situazioni e di argomenti già vagliati dalla Sezione del controllo, oppure aventi il carattere della novità, ma non anche quello della sopravvenienza, come accade per l'argomento relativo al trasferimento del Prof. Biancifiori, peraltro disposto presso l'Università di Perugia, senza alcun riferimento alla sede di Terni;

ritenuto, quindi, che dagli atti non emergono elementi idonei — nel senso ora precisato — a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione dei suindicati decreti rettoriali e ad essi va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo articolo 26 dello stesso testo unico, agli uffici di presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che « non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto » (articolo 27 testo unico citato).

P. Q. M.

Ordina che i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia indicati nelle premesse siano ammessi al visto con riserva ed alla conseguenziale registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di presidenza delle due Camere del Parlamento.

*Visto:*  
IL PRESIDENTE  
F.to E. Campbell

*Per estratto dal verbale*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Vitamore

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 22 luglio 1976

Visti i decreti del Rettore dell'Università degli studi di Perugia del 22 dicembre 1975, dal n. 3171 al n. 3180, concernenti, il conferimento di incarico d'insegnamento per l'anno accademico 1975-1976 presso la Facoltà di medicina e chirurgia, rispettivamente, al Prof. Lamberto Briziarelli per l'insegnamento di igiene (corso raddoppiato), alla Prof.ssa M. Cristina Ceccherelli Fioretti per l'insegnamento di farmacologia (corso raddoppiato), al Prof. Fausto Grignani per l'insegnamento di clinica medica generale e terapia medica (corso raddoppiato), al Prof. Luigi Moggi per l'insegnamento di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (corso raddoppiato), al Prof. Virgilio Giusto Giusti per l'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni (corso raddoppiato), al Prof. Paolo Calandra per l'insegnamento di clinica dermosifilopatica (corso raddoppiato), al Prof. Pier Francesco Borri per l'insegnamento di clinica delle malattie nervose e mentali (corso raddoppiato), al Prof. Adriano Falorni per l'insegnamento di clinica pediatrica (corso raddoppiato), al Prof. Vincenzo Lauro per l'insegnamento di clinica ostetrica e ginecologica (corso raddoppiato), al Prof. Camillo Valori per l'insegnamento di patologia speciale medica e metodologia clinica (corso raddoppiato);

visto il rilievo istruttorio della Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria n. 50 del 13 aprile 1976 e le controdeduzioni dell'Amministrazione;

vista la relazione del Consigliere capo della Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria in data 8 luglio 1976;

vista l'ordinanza in data 10 luglio 1976, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronuncia sull'ammissione al visto e la conseguente registrazione dei decreti sopra indicati;

vista la nota del 10 luglio 1976, n. 1563 con la quale è stata data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero della Pubblica istruzione, al Ministero del tesoro e al Rettore dell'Università di Perugia;

visto l'articolo 24 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, Consigliere prof. Salvatore Buscema;

udito il rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione (Vice Direttore Generale per l'Istruzione Universitaria) ed il rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia (Direttore Amministrativo);

non comparso il rappresentante del Ministero del Tesoro;

Ritenuto in

FATTO

Con i dieci decreti indicati in epigrafe, l'Università degli studi di Perugia ha conferito l'incarico di insegnamento ad altrettanti docenti per l'insegnamento nei corsi raddoppiati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 1975-1976.

La Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria con rilievo istruttorio n. 50 del 13 aprile 1976 osservava che tutti gli incarichi predetti si riferiscono ad insegnamenti raddoppiati da svolgersi nel Comune di Terni ed esprimeva il dubbio che la destinazione della sede di insegnamento in Comune diverso da quelle in cui ha sede l'Università potesse costituire violazione del divieto posto dal 3° comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Tale dubbio, ad avviso della Delegazione, permane nonostante le ragioni espresse nella nota del Ministero della Pubblica istruzione n. 6732/7024 del 16 dicembre 1975. In detta nota, si esprime l'avviso che il divieto di istituzione di nuovi corsi d'insegnamento in sede diversa da quella dell'Ateneo non opera in senso assoluto, potendosi ammettere che attività di insegnamento necessariamente connesse con la utilizzazione di reparti «inici si svolgano in strutture ospedaliere anche di sede diversa da quella dell'Ateneo ove ciò sia determinato dalla impossibilità di provvedervi altrimenti; ed in tal caso le attività stesse sono da imputare ad ogni effetto all'unica struttura universitaria avente sede a Perugia.

L'Università di Perugia, in data 21 maggio 1976, ha risposto al rilievo istruttorio, esprimendo l'avviso che nella vicenda in esame non si verifica nè la ipotesi di « istituzioni di nuove Facoltà » nè quella di « istituzione di nuovo corso di insegnamento o di nuovo corso di laurea ».

Nella fattispecie — ad avviso dell'Amministrazione — l'utilizzazione di una struttura ospedaliera diversa da quella dell'Ospedale regionale di Perugia sarebbe determinata da esigenze didattiche dell'insegnamento di medicina e chirurgia che deve necessariamente svolgersi con esperienza pratica a diretto contatto con i malati. Sicché, il raddoppiamento degli insegnamenti non sarebbe di alcuna utilità, anzi comporterebbe gravi difficoltà di attuazione, qualora dovesse espletarsi in ambienti in cui da tempo si è giunti alla saturazione.

La stessa Università, dopo aver precisato che per le attività amministrative e accademiche, la sede è ovviamente quella propria dell'Ateneo perugino, ha espresso l'avviso che la citata norma contenuta nell'articolo 10 delle misure urgenti evidentemente comporta il divieto di istituire corsi di laurea o corsi completi di perfezionamento e specializzazione o comunque scuole universitarie che porrebbero il legislatore nell'ingrato compito di ratificare a posteriori entità universitarie che ha inteso invece istituzionalizzare con legge. Un tale inconveniente non si verrebbe a verificare nel caso in esame, in quanto sono stati attivati per raddoppio soltanto gli insegnamenti fondamentali del secondo e terzo biennio.

Aggiungeva, infine, l'Università che il Ministero della Pubblica istruzione non ha consentito il raddoppiamento dei corsi di discipline complementari, in quanto gli incarichi non rientravano nel limite fissato dall'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riaffermando, con tale diniego, che gli insegnamenti di base costituiscono un unico corso, sebbene per necessità contingenti le attività didattiche connesse ad alcuni insegnamenti abbiano a svolgersi distaccate presso altro Ente ospedaliero.

Il Consigliere capo della Delegazione, non ritenendo di poter superare i dubbi sulla legittimità dei provvedimenti sottoposti al controllo, prospettava al Presidente della Corte dei conti l'esigenza di deferire la questione alla Sezione del controllo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Con ordinanza in data 10 luglio 1976, il Presidente della Corte ha convocato la Sezione del controllo per l'odierna adunanza.

Detta ordinanza, con nota n. 1563 del 10 luglio 1976 è stata, dalla Segreteria della Sezione, portata a conoscenza del Ministero della Pubblica istruzione, dell'Università degli studi di Perugia, del Ministero del tesoro — Gabinetto — e del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato.

Nell'odierna adunanza, il rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione ha insistito per la dichiarazione della legittimità dei provvedimenti in esame, sia perché esistono i presupposti per lo sdoppiamento dei singoli insegnamenti e sia perché l'Amministrazione ha ritenuto di potersi servire di strutture ospedaliere esistenti nella città di Terni.



Il rappresentante dell'Università degli studi di Perugia si è ampiamente soffermato sui motivi a sostegno della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, motivi che possono essere così sintetizzati:

1) la utilizzazione delle strutture di Terni è stata determinata dal fatto che le strutture esistenti in Perugia non sono affatto sufficienti a soddisfare le esigenze di studio dei numerosi studenti iscritti alla Facoltà di medicina che nel corrente anno accademico sono stati n. 717 al IV anno, n. 863, al V anno e n. 358 al VI anno;

2) la destinazione degli insegnamenti sdoppiati in sede diversa dal Comune in cui ha sede l'Ateneo non costituisce violazione del divieto posto dall'articolo 10 dei provvedimenti urgenti per l'Università, in quanto lo sdoppiamento non configura l'ipotesi di « nuovi corsi d'insegnamento » ovvero di « nuovo corso di laurea »;

3) l'utilizzazione di strutture in sede diversa da quella dell'Ateneo soddisfa l'esigenza di fronteggiare nel miglior modo ed in piena legittimità l'espansione di una massa studentesca che per la natura specifica degli studi non può non avvalersi di strutture adeguate e di mezzi didattici che consentono la pratica acquisizione di elementi integrativi del corso tecnico;

4) lo sdoppiamento soddisfa le esigenze sanitarie della popolazione, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione « Papaldo » trasmessa alle Università dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 142 del 5 giugno 1973; indicazioni che assumono valore normativo per l'Ateneo.

Conclusivamente il rappresentante suddetto ha chiesto alla Sezione di ammettere al visto i provvedimenti sottoposti al suo esame, anche in considerazione del fatto che la Facoltà avrebbe destinato un posto di ruolo alla sede di Terni da coprire per trasferimento.

Considerato in

## DIRITTO

Il punto di diritto che la Sezione è chiamata a decidere consiste nella individuazione dell'ambito di operatività del divieto contenuto nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (provvedimenti urgenti per la Università).

Al riguardo, va preliminarmente precisato che anteriormente all'entrata in vigore dei provvedimenti urgenti, per effetto dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, era vietato di istituire, autorizzare o riconoscere, con provvedimenti amministrativi, nuove Università, mentre era consentito di assumere le stesse iniziative ove si fosse trattato di Facoltà o di corsi di laurea attivati nella stessa sede dell'Ateneo.

Col citato articolo 10 dei provvedimenti urgenti — dopo aver fissato direttive al Governo per la predisposizione di « uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie » — è stato esteso il divieto, già esistente per l'istituzione di nuove Università, alla istituzione o al riconoscimento di nuove Facoltà: divieto, questo, operante sia per la sede dell'Ateneo che per sede diversa.

Nei confronti delle sedi diverse da quelle dell'Ateneo è stato, altresì, posto il divieto di istituire « nuovi corsi di insegnamento » o « nuovi corsi di laurea », mentre è stata prevista la deroga soltanto per la utilizzazione « di laboratori e di centri di ricerca ».

Occorre accertare se, rispetto ai provvedimenti sottoposti all'esame della Sezione, ricorra l'ipotesi di « nuovi corsi di insegnamento » per cui opera il divieto predetto.

Dal raffronto fra la formulazione adottata nel testo originario — secondo cui « è vietata l'istituzione da parte delle università e delle facoltà, di corsi di insegnamento distaccati in sede diversa da quella dell'Ateneo » — e quella formulata dalla legge di conversione — secondo cui « è vietata altresì la istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'Ateneo »: sembra emergere la volontà

del legislatore di limitare il divieto ai « nuovi corsi » sia di laurea che di insegnamento. Ammessa l'esistenza di una volontà chiarificatrice del legislatore, si dovrebbe riconoscere che secondo il testo originario il divieto fosse operante in tutti i casi di istituzione di corsi fuori sede — sia nuovi che già esistenti nella sede — mentre, secondo il testo della legge di conversione, il divieto stesso risulterebbe operante soltanto per i corsi di *nuova* istituzione. Senonché, simile interpretazione non potrebbe condurre al riconoscimento che la nuova formulazione limiti il divieto ai nuovi insegnamenti — diversi, cioè, da quelli impartiti nella sede dell'Ateneo — in quanto essa vanificherebbe il preciso intendimento legislativo di evitare la proliferazione di situazioni che porrebbero il legislatore di fronte alla necessità di sanare le medesime.

D'altra parte nel caso in esame, non è stato provveduto alla utilizzazione di corsi di insegnamento già esistenti nella sede per trasferirli in altra sede, ma è stato provveduto al raddoppiamento di corsi già esistenti per la contestuale assegnazione ad una sede diversa. E non si può dubitare nel qualificare il raddoppio di sedici insegnamenti — coincidenti con le materie fondamentali per il 2° e 3° biennio del corso di laurea in medicina — come sostanziale istituzione di « nuovi corsi di insegnamento » distaccati in sede diversa da quella dell'Ateneo.

A conferma della volontà legislativa — quale risulta obiettivata dalle norme citate — di vietare nuove strutture didattiche al di fuori della sede dell'Ateneo, sta la contestuale autorizzazione alle università di « disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica ».

È incontestabile, infatti, che nel caso in esame la creazione di strutture universitarie in sede diversa da quella dell'Ateneo è dichiaratamente ed inequivocabilmente avvenuta per fini didattici e comunque non esclusivamente di « ricerca scientifica ».

Le argomentazioni addotte dall'Amministrazione, a sostegno della legittimità dei provvedimenti sottoposti all'esame della Sezione, non sono sufficienti per modificare il predetto convincimento.

Infatti, il presunto stato di necessità in cui si sarebbe trovata la Facoltà di medicina e chirurgia per la insufficienza delle strutture esistenti in Perugia non autorizza l'Amministrazione della pubblica istruzione a violare la espressa normativa di livello legislativo circa la espansione delle strutture universitarie in sede diversa da quella dell'Ateneo.

A riprova della infondatezza di questa argomentazione va considerato che il Ministero della Pubblica istruzione ha autorizzato lo sdoppiamento e conseguente conferimento di incarichi per tutti i sedici insegnamenti fondamentali previsti dal vigente ordinamento per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia nel 2° e nel 3° biennio (cioè per il 3°, 4°, 5° e 6° anno di corso), mentre gli studenti iscritti per l'anno accademico 1975-1976 risultano: al 3° anno n. 740 tutti a Perugia, al 4° anno, n. 688 a Perugia e n. 29 a Terni, al 5° anno, n. 834 a Perugia e n. 29 a Terni, al 6° anno, n. 313 a Perugia e n. 45 a Terni, fuori corso n. 182 a Perugia e n. 109 a Terni. Dal che si desume che per due insegnamenti del 3° anno di corso per la sede di Terni non risultavano iscritti studenti e che lo sdoppiamento degli insegnamenti in sede diversa da quella dell'Ateneo è ben lungi dal perseguire gli effetti dichiarati.

Rispetto all'argomentazione, secondo la quale la destinazione degli insegnamenti sdoppiati in sede diversa da quella dell'Ateneo non costituirebbe violazione dell'articolo 10 citato, va rilevato che essa si basa — oltre che sul presunto stato di necessità di utilizzare strutture ospedaliere non esistenti presso la sede di Perugia — sulla non equivalenza dello sdoppiamento ai « nuovi corsi », nonché sul diniego ministeriale del raddoppiamento dei corsi per le materie complementari.

Il presunto stato di necessità — come dianzi considerato — si è rivelato infondato. Ed anche nella ipotesi che fosse risultato fondato, sarebbe stato dovere delle competenti autorità amministrative promuovere i provvedimenti legislativi ritenuti più idonei.

Sulla equivalenza dei raddoppiamenti degli insegnamenti ai « nuovi corsi di insegnamento » non si possono nutrire seri dubbi, ove si consideri non soltanto la contestualità dell'operazione dello sdoppiamento e della totale destinazione a corsi fuori sede — ma addirittura la esistenza di strumenti, come la convenzione fra l'Università e l'Ente ospedaliero di Terni, predisposti esclusivamente in vista degli sdoppiamenti con destinazione fuori sede.

Quanto al diniego ministeriale del raddoppiamento dei corsi per le materie complementari, è da rilevare anzitutto che vi è stato il tentativo della Facoltà di medicina — nell'evidente disegno di creare un vero e proprio « corso » parallelo per il 2° e 3° biennio — di chiedere il raddoppiamento stesso e che il diniego predetto non fa venir meno la natura di « nuovi corsi di insegnamento » ai raddoppiamenti riconosciuti; mentre il diniego evidenzia il disagio obiettivo in cui si verrebbero a trovare gli alunni del 2° e 3° biennio per la frequenza delle materie complementari e che congiunti ad altri disagi — come quello della Segreteria accentrata — crea ineluttabilmente i presupposti per la istituzione, contro la pur evidente volontà del legislatore, di un autonomo corso di laurea.

Quanto alla pretesa di differenziare la Facoltà di medicina dalle altre, ai fini dell'applicazione della norma citata, è da rilevare che il contenuto di quest'ultima non consente diversificazioni di sorta. Del resto, il legislatore, quando ha voluto differenziare particolari esigenze, lo ha detto espressamente. Sicché non appare possibile invocare la inadeguatezza delle strutture didattiche per legittimare soluzioni diverse per questa Facoltà.

Il riferimento alle esigenze sanitarie della popolazione esula da qualsiasi valutazione di natura giuridica. Mentre, per quanto riguarda le direttive fornite dal Ministero della Pubblica istruzione con la circolare n. 142 del 5 giugno 1973, sulla base della relazione della Commissione « Papaldo », va tenuto presente che esse sono di livello inferiore e comunque anteriori ai provvedimenti urgenti approvati dal legislatore e che, pertanto, è a questi ultimi che occorre far riferimento per accertare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Il fatto che sulla base di tale circolare sia stata stipulata la convenzione — fra l'Università degli Studi di Perugia e l'Ente ospedaliero di Terni — comporta un problema che non può essere esaminato in questa sede, in cui debbono essere valutati i soli aspetti della legittimità dei provvedimenti di conferimento di incarichi d'insegnamento fuori sede con onere che grava esclusivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica istruzione.

Per quanto concerne, infine, la destinazione, da parte della Facoltà di medicina e chirurgia di Perugia, di un posto di ruolo alla sede di Terni, è da rilevare che la legittimità del provvedimento di trasferimento di un professore di ruolo non è stata accertata dalla Corte non essendo stato il provvedimento stesso sottoposto, finora, al suo controllo.

La Sezione non può, infine, non rilevare i gravi inconvenienti derivanti dal sistematico ritardo con il quale i provvedimenti per il conferimento di incarichi universitari sono sottoposti al controllo della Corte. Nel corso in esame, infatti, si è verificata una situazione di fatto — che viene ora riconosciuta illegittima — in quanto gli insegnamenti presso la predetta sede distaccata di Terni sono stati autorizzati fin dall'inizio dell'anno accademico.

Al riguardo va precisato che i decreti di conferimento degli incarichi, cui si riferisce la presente deliberazione, risultano adottati in data 22 dicembre 1975 — già in data posteriore all'anno accademico — mentre sono pervenuti alla Corte soltanto il 16 febbraio 1976. La necessaria istruttoria ha condotto alla deliberazione odierna — cioè quando sono già alla fine le lezioni per l'intero anno accademico — con tutte le implicazioni che ne possono discendere su altri piani.

Mentre non si può disconoscere l'esigenza primaria di far funzionare tempestivamente le strutture didattiche, va tenuta anche presente l'altra esigenza di conferire la certezza all'attività dell'Amministrazione a mezzo del riconoscimento della legittimità dei suoi atti, attraverso una tempestiva pronuncia di controllo preventivo della Corte dei conti.

Qualsiasi valutazione delle conseguenze e delle implicazioni esula, ovviamente, dai poteri della Sezione del controllo in questa sede, nella quale essa è chiamata a pronunciarsi sugli atti indicati in epigrafe, dei quali non può riconoscere la conformità a legge.

P. Q. M.

La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione ai decreti indicati in epigrafe.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 3171

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
 Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
 Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
 Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
 Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
 Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
 Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;  
 Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 680, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
 Visto il D.R. n. 2480 del 10 dicembre 1973 — reg.to alla Corte dei conti il 24 gennaio 1974 reg. 52 fgl. 375 — con cui il Prof. Briziarelli Lamberto è stato stabilizzato, a decorrere dal 1° novembre 1973, nell'incarico d'insegnamento di « Anatomia umana » nella Facoltà di Farmacia, fermo restando il trattamento economico in atto goduto (retribuzione annua lorda di lire 1.896.300 parametro 387-2/3 come risulta dal D.R. n. 2032 del 14 giugno 1973 — reg.to alla Corte dei conti il 30 agosto 1973 reg. 50 fgl. 112 —) salva revisione di detto trattamento economico ove occorresse;  
 Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Igiene (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 24 aprile 1975 (prot. n. 41331) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Briziarelli Lamberto;  
 Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Igiene (corso raddoppiato) al Prof. Briziarelli Lamberto;  
 Vista la nota in data 23 settembre 1975, con cui il Prof. Briziarelli Lamberto ha chiesto il trasferimento della propria posizione di stabilizzato, con decorrenza dal 1° novembre 1975, dall'incarico di « Anatomia Umana » presso la Facoltà di Farmacia all'incarico di « Igiene » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, subordinatamente al perfezionamento amministrativo del conferimento del citato incarico di « Igiene » nella Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
 Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con note n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Art. 1. — Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Briziarelli Lamberto (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 14 dicembre 1935, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975, presso questa Università, l'incarico d'inse-

gnamento di Igiene (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443-2/3).

Art. 2. — Il Prof. Briziarelli Lamberto cessa con decorrenza dal 1° novembre 1975 dall'incarico di insegnamento di « Anatomia Umana » nella Facoltà di Farmacia di questo Ateneo.

Art. 3. — A decorrere dal 1° novembre 1975 il Prof. Briziarelli Lamberto è stabilizzato nell'incarico d'insegnamento di Igiene (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, fermo restando il trattamento economico in atto goduto e salva revisione di detto trattamento ove occorra.

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
*F.to G. Ermini*

DECRETO N. 3172

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
 Visto il decreto-legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
 Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
 Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
 Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
 Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
 Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
 Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
 Visto il D.R. n. 2476 del 10 dicembre 1973 — reg.to alla Corte dei conti il 24 gennaio 1974 reg. 52 fgl. 374 — con cui la Prof.ssa Ceccherelli Fioretti M. Cristina, nata il 20 settembre 1939, è stata stabilizzata nell'incarico — già attribuitole quale incarico « esterno » — di insegnamento di « Farmacologia e Farmacognosia » nella Facoltà di Farmacia a decorrere dal 1° novembre 1973, con una retribuzione annua lorda di lire 3.484.451,25 corrispondente al parametro 387 - 9 a.b., oltre l'assegno pensionabile annuo lordo di lire 1.055.000 e gli altri assegni di legge come risulta dal D.R. n. 2629 del 17 gennaio 1974 reg.to alla Corte dei conti il 30 marzo 1974, reg. 54 - fgl. 354;  
 Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Farmacologia » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 24 aprile 1975 (prot. n. 41350) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dalla Prof.ssa Ceccherelli Fioretti M. Cristina;  
 Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Farmacologia » (corso raddoppiato) alla Prof.ssa Ceccherelli Fioretti M. Cristina;  
 Vista la domanda in data 23 maggio 1975 prodotta dalla nominata professoressa con cui chiede di essere collocata in congedo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, per l'anno accademico 1975-1976;  
 Vista la deliberazione in data 27 ottobre 1975 del Senato accademico di questo Ateneo con cui si esprime parere favorevole al collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario della nominata docente;  
 Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 alla Prof.ssa Ceccherelli Fioretti M. Cristina (lib. doc.) nata il 20 settembre 1939, assistente di ruolo alla Cattedra di « Farmacologia » della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che ha inoltrato domanda di proroga del congedo, per l'anno accademico 1975-1976,

ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 e Incaricata — esterna — stabilizzata dell'insegnamento di « Farmacologia e Farmacognosia » presso la Facoltà di Farmacia di questo Ateneo è conferito a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa Università l'incarico d'insegnamento di « Farmacologia » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia quale incarico — interno — subordinatamente alla concessione alla professoressa medesima da parte del Ministero della Pubblica istruzione del collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi del citato articolo della legge 1962, n. 16.

Alla nominata professoressa compete per l'incarico di insegnamento sopraindicato una retribuzione annua lorda di lire 1.896.300 (par. 387 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
*F.to G. Ermini*

DECRETO N. 3173

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Visto il D.R. n. 2845 del 26 settembre 1974 — reg.to alla Corte dei conti il 4 febbraio 1975 reg. 60 fgl. 237 — con cui il Prof. Grignani Fausto, assistente ordinario alla Cattedra di Clinica medica generale e terapia medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 13 febbraio 1930, è stato stabilizzato, a decorrere dal 1° novembre 1974, nell'incarico di insegnamento di « Tisiologia » nella Facoltà di Medicina e Chirurgia — incarico a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica medica generale e terapia medica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 21 aprile 1975 (prot. n. 40839) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Grignani Fausto;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relativo all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica medica generale terapia medica » (corso raddoppiato) al Prof. Grignani Fausto;

Vista la nota in data 12 maggio 1975 con cui il Prof. Grignani Fausto ha chiesto il trasferimento della propria posizione di stabilizzato, con decorrenza dal 1° novembre 1975, dall'incarico di « Tisiologia » presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia all'incarico di « Clinica medica generale e terapia medica » (corso raddoppiato) nella stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, subordinatamente al perfezionamento amministrativo del conferimento del citato incarico di « Clinica medica generale e terapia medica »;

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Art. 1. — Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Grignani Fausto (libero docente confermato) assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica » della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 13 febbraio 1930, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975,



---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica medica generale e terapia medica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

Art. 2. — Il Prof. Grignani Fausto cessa con decorrenza dal 1° novembre 1975 dall'incarico di insegnamento di « Tisiologia » nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo.

Art. 3. — A decorrere dal 1° novembre 1975 il Prof. Grignani Fausto è stabilizzato nell'incarico d'insegnamento di « Clinica medica generale e terapia medica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo fermo restando il trattamento economico in atto goduto e salva revisione di detto trattamento ove occorra.

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
*F.to G. Ermini*

DECRETO N. 3174

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
 Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
 Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
 Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
 Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
 Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
 Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;  
 Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
 Visto il D.R. n. 2843 del 26 settembre 1974 — reg.to alla Corte dei conti il 4 febbraio 1975 reg. 60 fgl. 235 — con cui il Prof. Moggi Luigi, nato il 19 giugno 1928, assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, è stato stabilizzato, a decorrere dal 1° novembre 1974, nell'incarico d'insegnamento di « Semeiotica chirurgica » nella stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, incarico a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
 Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41161) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Luigi Moggi;  
 Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » (corso raddoppiato) al Prof. Moggi Luigi;  
 Vista la nota in data 12 maggio 1975 con cui il Prof. Moggi Luigi ha chiesto il trasferimento della propria posizione di stabilizzato, con decorrenza dal 1° novembre 1975, dall'incarico di « Semeiotica chirurgica » presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia all'incarico di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » (corso raddoppiato) nella stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, subordinatamente al perfezionamento amministrativo del conferimento del citato incarico di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica »;  
 Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Art. 1. — Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Moggi Luigi (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 19 giugno 1928 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa

Università, l'incarico d'insegnamento di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

Art. 2. — Il Prof. Moggi Luigi cessa con decorrenza dal 1° novembre 1975 dall'incarico di insegnamento di « Semeiotica chirurgica » nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo.

Art. 3. — A decorrere dal 1° novembre 1975 il Prof. Moggi Luigi è stabilizzato nell'incarico di insegnamento di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, fermo restando il trattamento economico in atto goduto e salvo revisione di detto trattamento ove occorra.

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
*F.to G. Ermini*

DECRETO N. 3175

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Medicina legale e delle assicurazioni » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41144) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Giusti Virgilio Giusto;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Medicina legale e delle assicurazioni » (corso raddoppiato) al Prof. Giusti Virgilio Giusto;

Viste le deliberazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Roma in data 22 maggio 1975 e della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo in data 8 settembre 1975, con cui si riconosce la possibilità per il Prof. Giusti del contemporaneo esercizio degli uffici di assistente di ruolo in quella sede e di professore incaricato presso questa Università;

Considerato che il Prof. Giusti, quale assistente di ruolo, è in godimento della retribuzione corrispondente al par. 317;

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e n. 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Giusti Virgilio Giusto (cultore materia), assistente di ruolo presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Roma, nato il 19 ottobre 1941, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di Medicina legale e delle assicurazioni (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 1.190.700 (par. 243 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

DECRETO N. 3176

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

- Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
 Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
 Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
 Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
 Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
 Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
 Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;  
 Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
 Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 26 aprile 1975 (prot. n. 41729) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Calandra Paolo;  
 Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » (corso raddoppiato) al Prof. Calandra Paolo;  
 Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Calandra Paolo (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica dermosifilopatica » della Facoltà di Medicina e Chirurgia nato il 1° gennaio 1934 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » — semestrale — (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3), dal 1° novembre 1975 al 30 giugno 1976.

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

DECRETO N. 3177

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Clinica delle malattie nervose e mentali — semestrale — (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 24 aprile 1975 (prot. n. 41352) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Borri Pier Francesco;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Clinica delle malattie nervose e mentali — semestrale — (corso raddoppiato) al Prof. Borri Pier Francesco;

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Borri Pier Francesco (libero docente) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali della Facoltà di Medicina e Chirurgia nato il 21 agosto 1933 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di Clinica delle malattie nervose e mentali — semestrale — (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 1.896.300 (par. 387-2/3) dal 1° novembre 1975 al 30 giugno 1976.

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;  
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Clinica pediatrica (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41737) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Falorni Adriano;  
Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Clinica pediatrica (corso raddoppiato) al Prof. Falorni Adriano;  
Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Falorni Adriano (lib. docente) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica Pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia nato il 7 ottobre 1934 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di Clinica Pediatrica (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 1.896.300 (par. 387 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

DECRETO N. 3179

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
 Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
 Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
 Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
 Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
 Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
 Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;  
 Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
 Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Clinica ostetrica e ginecologica (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41142) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Lauro Vincenzo;  
 Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di Clinica ostetrica e ginecologica (corso raddoppiato) al Prof. Lauro Vincenzo;  
 Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Lauro Vincenzo (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia nato il 29 novembre 1931 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di Clinica ostetrica e ginecologica (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
 F.to G. Ermini



DECRETO N. 3180

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
 Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
 Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
 Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
 Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
 Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
 Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;  
 Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
 Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 26 aprile 1975 (prot. n. 41741) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Valori Camillo;  
 Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » (corso raddoppiato) al Prof. Valori Camillo;  
 Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Valori Camillo (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » della Facoltà di « Medicina e Chirurgia » nato il 17 aprile 1932 è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1975 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 dicembre 1975.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

DECRETO N. 3316

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1962, n. 377;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico di insegnamento di Clinica odontoiatrica (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 14 aprile 1975 (prot. n. 39455) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. De Grandis Enrico;

Visto le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 13 maggio 1975 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico di insegnamento di Clinica odontoiatrica (corso raddoppiato) al Prof. De Grandis Enrico;

Vista la nota del Ministero della Pubblica istruzione n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

Vista la rettorale n. 6705 del 12 novembre 1975 con cui veniva comunicato al Prof. De Grandis che in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica istruzione con la citata nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975 l'incarico di « Clinica odontoiatrica » non si sarebbe attivato finché non fosse conclusa la procedura relativa agli esposti prodotti da altri aspiranti;

Vista la nota n. 1001 del 6 aprile 1976 pervenuta a questa Università il 9 aprile 1976 con cui il Ministero della Pubblica istruzione ha comunicato, tra l'altro, che essendo stati respinti gli esposti degli altri aspiranti, si consentiva il conferimento dell'incarico di insegnamento di « Clinica odontoiatrica » al Prof. De Grandis;

Considerato che l'incarico della predetta disciplina non poteva essere attivato fino alla data in cui è pervenuto il nulla-osta del Ministero della Pubblica istruzione stante la condizione sospensiva già posta dal Ministero predetto con la citata nota n. 4363 e 5847 del 23 ottobre 1975;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. De Grandis Enrico assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica odontoiatrica » della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 25 giugno 1933 è conferito, a decorrere dal 9 aprile 1976 presso questa Università l'incarico di insegnamento di « Clinica odon-

toiatrica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 12 aprile 1976.

IL RETTORE  
*F.to G. Ermini*

DECRETO N. 3635

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;  
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;  
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;  
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;  
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;  
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;  
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;  
Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;  
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;  
Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41187) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Salvatore Daniele;  
Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 20 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7 giugno 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » (corso raddoppiato) al Prof. Salvatore Daniele;  
Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 6238 del 9 novembre 1976;  
Considerato che il nominato docente ha assunto servizio in data immediatamente successiva alla proposta della Facoltà;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Salvatore Daniele (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica oculistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 17 gennaio 1934 è conferito, a decorrere dal 21 maggio 1976 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica oculistica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del Bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 31 gennaio 1977.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

DECRETO N. 3636

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - articolo 99 - e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

Vista la legge 5 dicembre 1963, n. 1268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia prodotta in data 23 aprile 1975 (prot. n. 41133) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal Prof. Costantino Simoncelli;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 20 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7 giugno 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » (corso raddoppiato) al Prof. Costantino Simoncelli;

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 6238 del 9 novembre 1976;

Considerato che il nominato docente ha assunto servizio in data immediatamente successiva alla proposta della Facoltà;

## D E C R E T A

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Costantino Simoncelli (lib. doc. conf.) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 3 febbraio 1933 è conferito, a decorrere dal 21 maggio 1976 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443 - 2/3).

La spesa relativa farà carico sul cap. n. 4001 del Bilancio del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 31 gennaio 1977.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

DECRETO N. 3637

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e Propedeutica clinica » nella Facoltà di Medicina e Chirurgia (corso raddoppiato) prodotta in data 26 aprile 1975 (prot. n. 41742) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal prof. Tristaino Benedetto;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 20 maggio 1976 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 7 giugno 1976 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1975-1976 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e Propedeutica clinica » (corso raddoppiato) al Prof. Tristaino Benedetto;

Visto il nulla-osta concesso dal Ministero della Pubblica istruzione con nota n. 3816 del 7 settembre 1976;

Vista la nota del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 8 dicembre 1976 con cui si chiede l'attribuzione dell'incarico di cui trattasi per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Tristaino, ai soli fini giuridici, a decorrere dal 21 maggio 1976;

DECRETA

Per l'anno accademico 1975-1976 al Prof. Tristaino Benedetto (lib. doc. conf.) Assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica chirurgica generale e Terapia chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nato il 23 settembre 1933, è conferito a decorrere dal 21 maggio 1976, presso questa Università, ai soli fini giuridici, l'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e Propedeutica clinica » (corso raddoppiato) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 1975-1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

IL RETTORE  
F.to G. Ermini

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1976 — sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

*Omissis*

Su proposta del Ministro della Pubblica istruzione:  
si approva

*Omissis*

« Il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro della Pubblica istruzione, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che debbano aver corso i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, in data 22 dicembre 1975, nn. da 3171 a 3180, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativo a materie della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 1975-1976 ».

*Omissis*

IL PRESIDENTE  
F.to Andreotti

IL SEGRETARIO  
F.to Evangelisti

Roma, 8 febbraio 1976.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Div. II - Pos. 23B

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Gabinetto

ROMA

Roma, 11 settembre 1976.

Prot. n. 44/78/4840/4884

**OGGETTO:** *Incarichi di insegnamento universitario - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia - Richiesta di registrazione con riserva presso la Corte dei conti dei relativi provvedimenti amministrativi.*

Con riferimento all'oggetto, questo Ministero ritiene di dover far presente a codesta Presidenza quanto segue:

Con delibera del 19 dicembre 1974 la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia ha chiesto l'attivazione di 26 nuovi incarichi di insegnamento. Al riguardo, constatato che gli insegnamenti stessi risultavano già impartiti presso la suddetta Facoltà da docenti di ruolo o da docenti incaricati, questo Ministero ha rilevato che i nuovi incarichi richiesti potevano essere deliberati solo come sdoppiamenti degli insegnamenti già esistenti, sdoppiamenti che dovevano essere adeguatamente motivati. A seguito di nuova delibera della predetta Facoltà in data 10 febbraio 1975, con lettera in data 24 febbraio 1975 è stata consentita l'attivazione di sedici nuovi incarichi di sdoppiamento relativi ad incarichi fondamentali, mentre non sono stati concessi sdoppiamenti per insegnamenti complementari.

I decreti rettoriali di conferimento degli incarichi, peraltro, relativi a dieci dei sedici insegnamenti autorizzati, sono stati restituiti non registrati dalla delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti, ritenendo la stessa delegazione che « lo sdoppiamento di cattedra con destinazione della sede di insegnamento in Comune diverso da quello in cui ha sede l'Università possa costituire violazione del divieto posto dal 3° comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ». Tutti gli atti sono stati successivamente trasmessi dalla Delegazione umbra alla Sezione del Controllo della sede centrale della Corte dei conti, la quale ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dei decreti rettoriali di cui trattasi.

Tenuto conto delle controdeduzioni già svolte dal Rettore in risposta al rilievo della surriferita Delegazione regionale, si deve in proposito osservare, in via preliminare, che la norma citata vieta, è vero, l'istituzione, da parte delle Università, di nuovi corsi di insegnamento distaccati in sede diversa da quella dell'Ateneo, ma non è di impedimento, in assoluto, affinché attività di insegnamento necessariamente connesse con la utilizzazione di reparti clinici si svolgano in strutture ospedaliere anche di sede diversa da quella dell'Ateneo medesimo, ove ciò sia determinato dalla impossibilità di provvedere altrimenti.

Nella fattispecie in esame l'utilizzazione di strutture ospedaliere diverse da quelle di Perugia, determinata dalle esigenze didattiche dell'insegnamento di medicina e chirurgia, che deve necessariamente svolgersi con esperienze pratiche a diretto contatto con il malato, discende dalla saturazione cui sono ormai giunte le suddette strutture di Perugia, sicché ne risulta compromessa l'efficacia stessa dell'insegnamento.

Si deve poi rilevare come le attività accademiche ed amministrative dei corsi raddoppiati si svolgono nella sede propria dell'Università, e cioè in Perugia. Sicché deve affermarsi che tutte le attività svolte sono da imputare ad ogni effetto all'unica struttura universitaria avente sede in Perugia.

Trattandosi, dunque, di mero raddoppiamento di vecchi corsi già esistenti e, come già precisato, soltanto di insegnamenti fondamentali, nel caso in questione non si è in presenza, a giudizio dello scrivente, di una istituzione di nuova Facoltà né di nuovi corsi di insegnamento. Ciò tanto più se si considera che i raddoppiamenti in parola sono relativi soltanto ad insegnamenti del 2° e 3° biennio. Per i motivi esposti, deve conseguentemente tenersi l'assoluta mancanza di contrasto tra i raddoppiamenti sopra specificati e il disposto del terzo comma dell'articolo 10 già citato.

A quanto sopra deve aggiungersi che la Facoltà in parola ha chiamato per trasferimento sulla cattedra di ruolo dell'insegnamento raddoppiato di « Anatomia ed istologia patologica » il Prof. Cesare Biancifiori, che era di ruolo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di



Pisa. Il relativo decreto ministeriale di trasferimento è stato registrato presso la Corte dei conti in data 11 gennaio 1976, reg. 6, fg. 397.

In considerazione dei motivi ampiamente esposti, e in presenza di una disparità di trattamento di fronte al decreto registrato del Prof. Biancifiori, permanendo la necessità degli sdoppiamenti per incarico di cui sopra, si prega codesta Presidenza di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei Ministri la richiesta della registrazione con riserva, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte stessa, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 dei provvedimenti di incarico di cui trattasi.

Si allega la necessaria documentazione.

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  
Div. II - Pos. 23B

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI  
Via Baiamonti

ROMA

Roma, 10 marzo 1977.

Prot. n. 1828

OGGETTO: *Incarichi d'insegnamento - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia - Anno accademico 1975-1976.*

Con nota n. 4478 dell'11 settembre 1976, nota che si a'lega in copia, questo Ministero ha pregato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inserire all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio stesso la questione relativa alla richiesta di registrazione con riserva — ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti — dei dieci decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 22 dicembre 1975 (numeri da 3171 a 3180), concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di Medicina e chirurgia per l'anno accademico 1975-1976, decreti non ammessi alla registrazione dalla Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria.

Nella riunione del 19 novembre 1976 (vedi verbale allegato in copia) il Consiglio dei Ministri ha deliberato che debbano aver corso ai sensi del citato articolo 25 i decreti di cui sopra.

Si prega pertanto codesta Corte di deliberare a Sezioni Riunite, per quanto di competenza, ai sensi del ricordato articolo 25, in merito ai decreti rettorali in parola.

Risulta da informazioni assunte presso l'Università di Perugia che gli originali di detti decreti sono stati, con nota n. 12227 del 23 febbraio 1977, trasmessi dal Rettore alla Ragioneria Regionale dello Stato per la Regione Umbria, con preghiera di inoltrare alla Delegazione Regionale della Corte dei conti e successivamente a codesta Sede centrale.

Si allegano ad ogni buon fine, anche copie dei decreti stessi unitamente alle relative proposte di conferimento degli incarichi formulate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12 maggio 1975.

Si resta in attesa di cortesi notizie al riguardo.

IL MINISTRO

ELENCO ALLEGATI:

- 1) copia ministeriale 4478 dell'11 settembre 1976;
- 2) verbale riunione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1976;
- 3) copie decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 22 dicembre 1975;
- 4) delibere di conferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 12 maggio 1975.